



**PIER LUIGI GIANNACHI**

*Dott. Commercialista*

*Revisore Contabile*

Via Coriolano n.3  
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)  
Via Indipendenza, 28  
73024 Maglie (LE)  
Tel. 0836 320026  
Cell. 368 574236  
E-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it)  
[www.studiogiannachi.it](http://www.studiogiannachi.it)



Corigliano d'Otranto

### **Circolare N.10/2015**

#### **Divorzio breve in Comune**

Ormai, le soluzioni per separarsi o divorziare sono molte: divorzio breve (legge 55/2015), negoziazione assistita dagli avvocati, iter in Comune (DI 132/2014). Poche, invece, le spiegazioni sugli aspetti applicativi. Vediamo allora di far luce sui profili passati "in sordina". Gli aspetti che meritano una disanima sono:

- **Comunione legale.** La legge sul divorzio breve, oltre a ridurre i tempi per presentare domanda di divorzio (12 mesi in caso di separazione giudiziale o 6 per quella consensuale), ha anticipato il momento di scioglimento della comunione legale dei beni. Infatti, gli acquisti compiuti dai consorti non cadono più in comunione, ma sono di esclusiva titolarità di chi li ha compiuti, già dalla sottoscrizione del verbale omologato, in caso di consensuale, o dell'autorizzazione a vivere separati, in caso di giudiziale.
- **Presenza di figli.** L'eventuale presenza di figli non autonomi non impedisce la possibilità di optare per la procedura in Comune. Il Ministero dell'Interno con circolare 6/2015, ha specificato che la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del DI 132/2014, che esclude il ricorso alla procedura in presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, va interpretata nel senso che è comunque possibile fruire di tale soluzione in tutti i casi in cui i consorti non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate. Non osta, dunque, l'eventuale presenza di prole che, pur versando nelle descritte condizioni, sia figlia di un solo coniuge richiedente.
- **Patti patrimoniali.** La stessa circolare 6/2015 interviene a precisare, come l'articolo 12 comma 3, del decreto, nel vietare che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale", si riferisca, in realtà, solo agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Via libera, dunque, alla previsione di un pagamento, in favore di uno dei consorti, di una somma periodica a titolo di assegno divorzile o di mantenimento. Proibito, invece, concordare la corresponsione di un importo una tantum, trattandosi di attribuzione patrimoniale.
- **Decorrenza della separazione.** Il Ministero ha chiarito le modalità di calcolo dei sei mesi di attesa prima dell'inoltro della domanda di divorzio, nel caso di procedure alternativa al tribunale. Per il divorzio breve in tribunale, infatti, la separazione scatta dalla comparizione davanti al giudice. Per la negoziazione assistita, invece, gli effetti della separazione si avranno dalla data degli accordi, annotata dall'ufficiale di stato civile (circolare 16/2014); nella procedura di fronte al Sindaco la separazione decorre dalla stipula dell'accordo e non dalla conferma (circolare 19/2014): l'iter prevede infatti che i coniugi siano invitati a comparire, per confermare o meno la convenzione, trenta giorni dopo la ricezione delle dichiarazioni.
- **Trasmissione degli accordi.** In caso di negoziazione assistita, la circolare 6/2015 sottolinea che la trasmissione di copia dell'accordo all'ufficiale di stato civile va effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del via libera del Pm o del Presidente del Tribunale. Vi può provvedere uno dei legali che ha assistito e autenticato l'accordo (la coppia non può avvalersi di un solo avvocato): per l'omessa trasmissione la norma prevede sanzioni pecuniarie.

I documenti da esibire per la negoziazione assistita, secondo le linee guida della Procura di Milano sono:

- **In caso di separazione.**
  - Estratto per sunto dell'atto di matrimonio
  - Stato di famiglia
  - Certificato di residenza di entrambi i coniugi
- **In caso di divorzio.**

- Atto integrale di matrimonio
- Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi
- Copia autentica dei seguenti atti: verbale di separazione consensuale con decreto di omologa; sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e verbale dell'udienza presidenziale; accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita o, in alternativa, certificato dell'ufficiale di stato civile.
- **In caso di figli.** Con figli minorenni o maggiorenni disabili o economicamente non autosufficienti, andrà allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa agli ultimi tre anni e le certificazioni sanitarie per i maggiorenni incapaci.

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 14 luglio 2015

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it).

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it). Grazie.